

n. 2 - febbraio 2007

Inserto

TUTTO RED INPS 2007

Prestazioni sociali legate al reddito

Anche per l'anno 2007 l'INPS ha predisposto l'emissione dei modelli reddituali per richiedere ai pensionati che percepiscono una prestazione sociale (maggiorazione sociale della pensione, assegni familiari, pensioni e assegni sociali, integrazioni al trattamento minimo) di certificare i propri redditi, a consuntivo, relativi all'anno 2006, e se il pensionato non ha risposto nella precedente emissione, anche quelli relativi al 2005. Vi rammentiamo che anche l'INPDAP e l'IPOST hanno predisposto l'emissione dei modelli RED nei confronti dei pensionati che percepiscono prestazioni sociali.

Anche il RED 2007 assume come base per la dichiarazione dei redditi la **CENTRALITA'** del soggetto pensionato e la **UNICITA'** del modello di rilevazione.

Le disposizioni per il 2007

- ✓ La rilevazione dei redditi è effettuata per soggetto e ha come chiave di identificazione il codice fiscale.
- ✓ Ciò comporta l'unificazione delle dichiarazioni per i soggetti titolari di più prestazioni.
- ✓ Il coniuge titolare di pensione deve fare la propria dichiarazione reddituale.

La nuova emissione per la rilevazione dei dati reddituali presenta alcune differenze rispetto le emissioni precedenti, in particolare:

- ✓ Il soggetto principale della rilevazione non è la pensione, ma il titolare della pensione.
- ✓ I redditi da dichiarare sono suddivisi in redditi obbligatori e redditi facoltativi. I redditi obbligatori, da indicare, sono quelli che hanno incidenza sulla prestazione sociale percepita dal pensionato; mentre i redditi facoltativi sono quelli che non hanno incidenza sulla prestazione sociale percepi-

ta dal pensionato, ma possono essere considerati per il diritto ad altre prestazioni e si indicano **tutti** o **non se ne indica nessuno**.

- ✓ Il soggetto non deve dichiarare i redditi del coniuge titolare di pensione interessata alla emissione RED, poiché il coniuge deve a sua volta presentare analoga dichiarazione: le dichiarazioni saranno successivamente abbinare.



Redditi da dichiarare

I pensionati dovranno dichiarare soltanto i **redditi diversi dalle pensioni** riportate nella stessa lettera RED, in quanto si rammenta che:

- le pensioni ed i relativi arretrati erogate da Enti di Previdenza obbligatoria
- rendite INAIL erogate a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale
- pensioni privilegiate per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi
- pensioni di guerra
- pensioni e assegni nei confronti degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti

sono presenti nel Casellario gestito dall'INPS e gli importi di dette pensioni verranno valutati automaticamente per determinare il corretto pagamento della prestazione sociale.

N.B. - Anche i pensionati che hanno ricevuto la richiesta RED e NON posseggono altri redditi, oltre alle pensioni già presenti nel Casellario, dovranno presentare la dichiarazione.

AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI INPS E RICALCOLO DELLE PENSIONI

- I dati reddituali trasmessi dai CAF e dagli altri soggetti autorizzati saranno utilizzati per l'aggiornamento dei dati base delle pensioni.
- Le pensioni saranno poi ricalcolate d'ufficio, per la determinazione dei nuovi importi realmente spettanti e per il calcolo dei conguagli a debito o a credito dei pensionati.
- Ad ogni pensionato sarà inviata una comunicazione con il nuovo importo ricalcolato.
- Gli eventuali conguagli a debito o a credito saranno gestiti con le consuete modalità.

COSA FARE?

I pensionati con la lettera dell'INPS (richiesta RED) devono rivolgersi alla propria LEGA SPI-CGIL. Riceveranno tutte le informazioni utili per la compilazione del MODELLO RED, documenti necessari, appuntamento, ecc..

SPI, CAAF, INCA CGIL sono a disposizione per un servizio efficace, per controllare e tutelare i diritti dei pensionati.



L'ASSISTENZA È GRATUITA!!!

Le schede successive, aggiornate al 2007, aiutano a conoscere le diverse prestazioni sociali a cui potresti avere diritto.

Scheda 1

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO (T.M.) PER PENSIONI CON DECORRENZA ANTERIORE AL 01/02/94. RILEVANO ANCHE I REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA

NORME IN BREVE: pensionati interessati

- Tutti i pensionati la cui pensione base viene integrata fino all'importo del minimo in vigore in ogni singolo anno.
 - Possono essere oggetto di integrazioni al minimo secondo questi limiti di reddito: le pensioni di vecchiaia, anzianità, di inabilità, ai superstiti e di invalidità (si tratta delle invalidità liquidate prima del 1/8/84).
 - Il diritto all'integrazione spetta solo se il pensionato non possiede redditi superiori a quelli stabiliti dalla legge.
 - In caso di più pensioni di importo inferiore al trattamento minimo l'integrazione spetta su una sola pensione in base alle regole del 3° comma, art. 6 legge 638/83.
 - In caso di possesso di redditi, inferiori al limite, l'integrazione è riconosciuta in misura tale da non fare superare i limiti.
 - Sono interessati a questi limiti di reddito anche i titolari di pensione con decorrenza 1/1/94 in presenza di domanda presentata prima del 31/12/93 (C.C.132/2000).
- Anno 2006: 427,58 euro TM mensile**
Anno 2007: 436,14 euro TM mensile

ANNO	Limite di reddito personale (art. 6 comma 1 L. 638/83)	
	Non spetta oltre euro	Spetta per intero fino a euro
2006	11.117,08	5.558,54
2007	11.339,64	5.669,82

Calcolo del limite di reddito personale: trattamento minimo annuo x 2

Attenzione: per le pensioni con decorrenza anteriore al 1/2/94 sono influenti solo i redditi del pensionato e non anche quelli del coniuge. In caso di superamento dei limiti di reddito, al pensionato viene sempre garantito l'importo del trattamento minimo dell'anno precedente. Il reddito da prendere in considerazione è quello percepito nell'anno fiscale per il quale viene liquidata l'integrazione.

Redditi influenti

- Tutti i redditi assoggettabili ad Irpef, al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, deduzioni, detrazioni).
- Per i redditi da lavoro autonomo devono essere detratti i contributi previdenziali obbligatori.
- I redditi a tassazione separata (non influenti solo per le pensioni con decorrenza dal 1/2/94).
- I redditi conseguiti all'estero.
- Casa di abitazione e relative pertinenze.
- Trattamento di fine rapporto.
- Assegno al nucleo familiare e AF.
- Pensione sociale e assegno sociale.
- Pensioni di guerra e indennità accessorie.
- Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva.
- Pensioni e assegni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
- Indennità di accompagnamento di ogni tipo.
- Rendite vitalizie Inail.
- Interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.

Redditi da escludere dal calcolo

- Importo della pensione da integrare.

Scheda 2

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ Articolo 1 comma 4 Legge 222/1984

NORME IN BREVE: pensionati interessati

- Tutti i pensionati titolari di assegno di invalidità, di importo inferiore al trattamento minimo, con decorrenza dal 1/8/84 ad oggi.
- La pensione, calcolata sulla base della contribuzione versata, viene integrata da un importo che può essere al massimo pari a quello dell'assegno sociale e comunque l'importo complessivo della pensione non può superare quello dell'importo minimo.
- Per chi non supera il limite di reddito l'integrazione spetta sempre per intero e non fino a concorrenza del limite stesso.
- Al variare del reddito si modifica l'importo della pensione senza la salvaguardia all'importo in pagamento nell'anno precedente (non si applica il criterio della cristallizzazione).
- Per le persone coniugate si verifica solo il limite di reddito coniugale.
- In presenza di reddito di lavoro (dipendente o autonomo) superiore ad un limite stabilito il pensionato può essere chiamato a visita prima della scadenza del triennio.

ANNO	Limite di reddito in euro (art. 6 comma 1 L. 638/83)	
	Non coniugato	Coniugato
2006	9.924,72	14.887,08
2007	10.123,36	15.185,04

Non coniugato: limite pari a due volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale.

Coniugato: limite pari a tre volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale.

Redditi influenti

- Tutti i redditi assoggettabili ad Irpef, al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni) al netto dei soli contributi assistenziali e previdenziali;
- i redditi conseguiti all'estero;
- i redditi a tassazione separata e il TFR, buonuscita, ecc..

Redditi da escludere dal calcolo

- Importo dell'assegno da integrare (fino al 1994, secondo l'Istituto, tale importo doveva essere valutato).

- Casa di abitazione e relative pertinenze.
- Assegno al nucleo familiare e AF.
- Pensione sociale e assegno sociale.
- Pensioni di guerra e indennità accessorie.
- Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva.
- Pensioni e assegni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
- Indennità di accompagnamento di ogni tipo.
- Rendite vitalizie Inail.
- Interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.

Scheda 3

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO PENSIONI CON DECORRENZA DAL 1/2/94, NON RILEVA LA TASSAZIONE SEPARATA, MA RILEVA IL REDDITO DEL CONIUGE

NORME IN BREVE

Per le pensioni con decorrenza dal 01/02/1994 è da valutare, oltre al reddito personale, anche il reddito del coniuge. Per il diritto all'integrazione al TM occorre sempre verificare prima il non superamento del limite di reddito personale previsto dall'art. 6, L. 638/83 (v. Scheda 1) e solo successivamente i limiti previsti per le persone coniugate. Nel caso di superamento del limite di reddito individuale non è possibile attribuire nessuna quota di integrazione al T.M.

Limite di reddito coniugale (art. 4 D.Lgs.503/92)					(1) Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994, l'integrazione al minimo non spetta nel caso in cui il pensionato possieda redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il trattamento minimo medesimo (2) Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 il limite dei redditi cumulati con quelli del coniuge era stato fissato a 5 volte il trattamento minimo medesimo
Anno	Pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995 (1)		Pensioni con decorrenza compresa nel 1994 (2)		
	non spetta oltre euro	spetta sempre fino a euro	non spetta oltre euro	spetta sempre fino a euro	
2006	22.234,16	16.675,62	27.792,70	22.234,16	
2007	22.679,28	17.009,46	28.349,10	22.679,28	

Importi del trattamento minimo

Anno 2006: 427,58 euro TM mensile

Anno 2007: 436,14 euro TM mensile

Redditi influenti del dichiarante e coniuge

- Tutti i redditi assoggettabili ad Irpef, al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, deduzioni, detrazioni).
- I redditi da lavoro autonomo si intendono al netto dei contributi previdenziali obbligatori.
- I redditi conseguiti all'estero.

Redditi da escludere dal calcolo

- Importo della pensione da integrare.
- Casa di abitazione e relative pertinenze.
- Competenze arretrate soggette a tassazione separata.
- Trattamento di fine rapporto.
- Assegno al nucleo familiare e AF.
- Pensione sociale.
- Pensioni di guerra e indennità accessorie.

- Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva.
- Pensioni e assegni per invalidi civili, ciechicivili e sordomuti.
- Indennità di accompagnamento di ogni tipo.
- Rendite vitalizie Inail.
- Interessi di BOT, CCT e ogni altro titolo di Stato.



Scheda 4

MAGGIORAZIONE SOCIALE SU PENSIONI MINIME O DI POCO SUPERIORI. Legge 15/04/1985 n. 140 art. 1, L. 29/12/1988 n. 544 art. 1, L. 23/12/2000 n. 388

NORME IN BREVE

- La maggiorazione sociale spetta ai titolari di pensione (minima o superiore al minimo) ultrasessantenni che non superino i limiti di reddito, sia personale che coniugale, previsti dalla legge.
- Il reddito da prendere in considerazione è quello percepito nello stesso anno per il quale viene erogata la prestazione.
- La maggiorazione spetta in misura diversa a seconda che il pensionato abbia compiuto i 60, i 65 anni o 70 anni.
- Dal 1/1/2002 l'articolo 38 della Legge finanziaria n. 448/2001 ha introdotto una norma per incrementare la maggiorazione sociale fino a raggiungere un importo mensile di pensione pari a **euro 535,95 nel 2004, 544,20 nel 2005, 551,35 nel 2006 e 559,91 nel 2007.**
- Alla pensione viene aggiunta una maggiorazione, di importo diverso a seconda dell'età del pensionato, non perequabile e non reversibile.

Importi annui dei limiti di reddito			
ANNO	Importo mensile maggiorazione dal 60° anno	Limite personale	Limite coniugale
2006	€ 25,83	€ 5.894,33	€ 10.856,69
2007	€ 25,83	€ 6.005,61	€ 11.067,29

Importi annui dei limiti di reddito			
ANNO	Importo mensile maggiorazione dal 65° anno	Limite personale	Limite coniugale
2006	€ 82,64	€ 6.632,86	€ 11.595,22
2007	€ 82,64	€ 6.744,14	€ 11.805,82

Redditi da valutare del pensionato e del coniuge

- Redditi assoggettabili all'IRPEF di qualsiasi tipo, compresi quelli derivanti dalla pensione del richiedente e del coniuge;
- redditi esenti da imposte quali, prestazioni assistenziali erogate dallo stato (pensione di invalidità civile, cieco civile, sordomuto, le rendite vitalizie erogate dall'Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva, ecc.);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva quali: interessi postali e bancari, interessi sui BOT, CCT, ecc.;
- assegni periodici percepiti dal coniuge a seguito di separazione o divorzio destinati al mantenimento personale;
- prestazioni assistenziali con carattere di continuità

- erogate da Enti pubblici;
- le maggiorazioni sociali già riconosciute ad uno dei coniugi.

Redditi da escludere

- Trattamenti di famiglia comunque denominati;
- pensioni di guerra (che secondo la legge n.261/91 art.5 non costituiscono reddito);
- Indennità di accompagnamento di ogni tipo, indennizzi da trasfusione (L. 210/92);
- Indennità di comunicazione e quella prevista per i ciechi parziali (artt.3 e 4 della legge 508/88);
- assegni periodici percepiti dal coniuge a seguito di separazione o divorzio destinati al mantenimento dei figli;
- abitazione principale e relative pertinenze (solo dal 1/1/2002).

Scheda 5

DIRITTO ALL'ASSEGNO SOCIALE BASE E RELATIVI AUMENTI previsti dall'articolo 67 legge 448/98 e articolo 52 legge 488/99

NORME IN BREVE: pensionati interessati

La prestazione, che ha sostituito la pensione sociale dal 1/1/1996, viene concessa ai cittadini italiani che hanno compiuto almeno 65 anni e hanno redditi inferiori ai limiti riportati nella tabella a fianco.

È richiesto inoltre, oltre alla cittadinanza, che risiedano effettivamente ed abitualmente in Italia (ne hanno comunque diritto anche i cittadini della Repubblica di San Marino residenti in Italia nonché i cittadini di Stati membri della CEE).

L'assegno sociale viene concesso solo se vengono rispettati i limiti di reddito previsti. In caso di persona coniugata occorre fare riferimento **esclusivamente ai limiti previsti per richiedente coniugato** non essendo necessario il rispetto anche dei limiti previsti come reddito personale.

Anno	Importo annuo	Importo annuo e limite di reddito Individuale (1)	Limite di reddito per richiedente coniugato (2)
2006	381,72	4.962,36	9.924,72
2007	389,36	5.061,68	10.123,36

1-2) I limiti sono pari all'importo annuo dell'assegno in caso di persona singola e al doppio dell'importo annuo in caso di persona coniugata.

Ai fini del diritto all'assegno sociale derivante dalla trasformazione di pensione erogata agli invalidi civili e sordomuti si continua a fare riferimento ai limiti di reddito previsti per gli invalidi civili (diversi a seconda che si tratti di invalidi civili parziali o totali).

Redditi influenti del pensionato e del coniuge

- Redditi assoggettabili all'IRPEF al netto dell'imposizione fiscale relativamente ai redditi influenti per la verifica reddituale;
- redditi esenti da imposte quali, prestazioni assistenziali erogate dallo stato (pensione di invalidità civile, cieco civile, sordomuto, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall'Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte il servizio militare di leva, ecc.);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva quali: interessi postali e bancari, interessi sui BOT, CCT, ecc.;
- assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
- importo dell'assegno sociale eventualmente corrisposto al coniuge;

- prestazioni assistenziali con carattere di continuità erogate da Enti pubblici.

Redditi da escludere dal calcolo

- Trattamenti di fine rapporto comunque denominati e sue anticipazioni;
- competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- l'importo del proprio assegno sociale (va invece valutato quello del coniuge);
- reddito della casa di abitazione e relative pertinenze;
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- 1/3 dell'importo della pensione liquidata esclusivamente secondo il sistema contributivo;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- le indennità di comunicazione per i sordomuti;
- gli assegni vitalizi erogati agli ex combattenti della guerra 1915/18.

Scheda 6

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Legge 153/88 articolo 2 e successive modificazioni con legge finanziaria 2007

NORME IN BREVE

Compete ai nuclei familiari dei:

- Lavoratori dipendenti privati e pubblici.
- Pensionati con trattamento a carico dei fondi da lavoro dipendente.
- Pensionati ex dipendenti pubblici.
- Titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente.

Non compete ai nuclei familiari:

- dei pensionati titolari di pensione liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (ARTIGIANI, COMMERCianti, COLTIVATORI DIRETTI E MEZZADRI).

Limite di reddito complessivo:

gli assegni familiari spettano inoltre quando il reddito dell'intero nucleo familiare non ha superato, nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno, determinati limiti reddituali.

IMPORTO DELL'ASSEGNO

L'importo dell'assegno varia in base:

- al numero dei componenti il nucleo;
- al reddito complessivo.

Vi sono delle **maggiorazioni sulle fasce reddituali** in caso di:

- nuclei monoparentali,
- presenza di inabili nel nucleo.

70% - REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Altra condizione è che almeno il 70% del reddito dell'intero nucleo familiare sia costituito da reddito di lavoro dipendente. A tale fine si devono conteggiare, oltre ai redditi di lavoro dipendente e gli assimilati, i redditi:

- da prestazione previdenziale connessa a lavoro dipendente
- di pensione, comprese le pensioni liquidate in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
- le pensioni/assegni sociali e quelle liquidate agli invalidi civili, ciechi e sordomuti
- reddito da collaborazione coordinata e continuativa o lavoro a progetto.

Componenti il nucleo familiare: richiedente, coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli minorenni, figli maggiorenni inabili. Possono far parte del nucleo anche: fratelli, sorelle e nipoti che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Redditi da considerare ai fini del reddito familiare Sempre:

- i redditi complessivi assoggettabili all'Irpef, al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni) al netto dei soli contributi assistenziali e previdenziali;
- redditi a tassazione separata;
- l'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato;
- i redditi conseguiti all'estero;

Solo se complessivamente superiori a Euro 1.032,91:

- borse di studio;
- pensioni sociali e assegno sociale;
- pensioni erogate agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;
- interessi conti correnti e depositi bancari, interessi

da BOT, CCT, ecc.;

- proventi da quote di investimento.

Redditi da escludere dal calcolo

- Arretrati di integrazione salariale;
- trattamento di fine rapporto;
- assegno al nucleo familiare e AF;
- pensioni di guerra e indennità accessorie;
- pensione privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva;
- indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- rendite vitalizie Inail;
- assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato.
- indennità di frequenza ai minori
- indennità ai ciechi parziali e ai sordi perlinguali.

Scheda 7

INCUMULABILITÀ DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI CON I REDDITI Articolo 1 comma 41 della legge 335/95 - Tabella F

NORME IN BREVE

La legge 335/95 ha introdotto una nuova disposizione per le pensioni ai superstiti, prevedendo una loro riduzione in presenza di reddito superiore ai limiti nelle tabelle pubblicate a fianco.

- La tabella F è da applicare alla generalità delle pensioni ai superstiti;
- le pensioni con decorrenze anteriori al 1/9/95 vengono congelate all'importo in pagamento nel mese di agosto 1995 e con riassorbimento sui futuri miglioramenti (criterio della cristallizzazione);
- non si applica la tabella F quando nel nucleo super-

stite sono presenti da soli o con il genitore superstiti figli di minore età, studenti anche maggiorenni, inabili;

- nessuna trattenuta deve essere effettuata in caso di reddito pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del FPLD (calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno);
- esiste una norma di salvaguardia in caso di redditi di poco superiori ai limiti fissati.

Redditi superiori a:	% di riduzione
3 volte	25
4 volte	40
5 volte	50

Con riferimento all'importo annuo del trattamento minimo Inps Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)

Importi dei limiti di reddito - Tabella F

ANNO	Ammontare dei redditi	% di riduzione
2006	Fino a euro 16.675,62	Nessuna
	oltre € 16.675,62 fino a € 22.234,16	25%
	oltre € 22.234,16 fino a € 27.792,70	40%
	oltre € 27.792,70	50%
2007	Fino a euro 17.009,46	Nessuna
	oltre € 17.009,46 fino a € 22.679,28	25%
	oltre € 22.679,28 fino a € 28.349,10	40%
	oltre € 28.349,10	50%

Redditi influenti

- Tutti i redditi assoggettabili ad Irpef, al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni);
- per i redditi da lavoro autonomo devono essere detratte i contributi previdenziali obbligatori;
- i redditi conseguiti all'estero;
- le pensioni estere.

Redditi da escludere dal calcolo

- Importo della pensione di reversibilità oggetto di verifica ed eventuali pensioni di reversibilità erogate da enti diversi dall'Inps o da enti stranieri.

- Casa di abitazione e relative pertinenze.
- Competenze arretrate soggette a tassazione separata.
- Trattamento di fine rapporto.
- Assegno al nucleo familiare e AF.
- Pensione sociale.
- Pensioni di guerra e indennità accessorie.
- Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva.
- Pensioni e assegni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
- Indennità di accompagnamento di ogni tipo.
- Rendite vitalizie Inail.
- Interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.

Scheda 8

INCUMULABILITÀ DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ CON REDDITI DA LAVORO Articolo 1 comma 42 della legge 335/95 - Tabella G

NORME IN BREVE

La legge 335/95 ha introdotto una nuova normativa per gli assegni di invalidità liquidati ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84 prevedendo una loro riduzione in presenza di reddito di lavoro superiore ai limiti indicati nelle tabelle pubblicate a fianco.

- La tabella G è da applicare alla generalità degli assegni d'invalidità di qualsiasi importo;
- gli assegni con decorrenze anteriori al 1/9/95 vengono congelati all'importo in pagamento nel mese di agosto 1995 con riassorbimento sui futuri miglioramenti;
- dopo la decurtazione della quota per l'eventuale applicazione della tabella G, se l'importo della pen-

sione rimane superiore al T.M. devono applicarsi le norme generali sul cumulo pensione/lavoro;

- nessuna trattenuta deve essere effettuata in caso di reddito pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del FPLD (calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno);
- esiste una norma di salvaguardia in caso di redditi di poco superiori ai limiti fissati;
- bisogna ricordare che si deve indicare nel modello RED l'importo annuo delle trattenute eventualmente effettuate dal datore di lavoro per le norme sul cumulo "lavoro/pensione".

Redditi superiori a: % di riduzione

4 volte	25
5 volte	50

Con riferimento all'importo annuo del trattamento minimo Inps Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)

Importi dei limiti di reddito - Tabella G

ANNO	Ammontare dei redditi	% di riduzione
2006	Fino a euro 22.234,16	Nessuna
	oltre € 22.234,16 fino a € 27.792,70	25%
	oltre € 27.792,70	50%
2007	Fino a euro 22.679,28	Nessuna
	oltre € 22.679,28 fino a € 28.349,10	25%
	oltre € 28.349,10	50%

Redditi influenti

- Retribuzioni percepite per qualsiasi attività di lavoro dipendente, anche se svolte all'estero.
- Retribuzioni o compensi percepiti da soci di cooperative.
- Prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente.
- Redditi da lavoro autonomo o professionale derivante da attività con o senza iscrizione alle casse di previdenza obbligatoria (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, Mezzadri, collaborazioni coordinate continuative, lavori a progetto, liberi professionisti, ecc.), compresi i redditi di lavoro autonomo occasionale, al netto della contribuzione previdenziale obbligatoria.
- Redditi di impresa compresi i redditi di partecipazione.

Redditi da escludere dal calcolo

- Redditi soggetti a Irpef non derivanti da lavoro (pensione, terreni, fabbricati, casa di abitazione, ecc.).
- Trattamento di fine rapporto.
- Competenze arretrate soggette a tassazione separata.
- Assegno al nucleo familiare e AF.
- Pensione sociale e assegno sociale.
- Pensioni di guerra e indennità accessorie.
- Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva.
- Pensioni e assegni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
- Indennità di accompagnamento di ogni tipo.
- Rendite vitalizie Inail.
- Interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.

Scheda 9

MAGGIORAZIONE SOCIALE SU PENSIONI MINIME O DI POCO SUPERIORI. INCREMENTO FINO A 516,46 EURO. Legge 28/12/2001 n. 448 art. 38

NORME IN BREVE: pensionati interessati

Soggetti aventi diritto, a far tempo dal 1/1/2002, con particolari requisiti di età e di reddito personale e coniugale:

- **pensionati (compresi i fondi esclusivi e sostitutivi, i titolari di pensioni o assegni sociali, ecc..) con un'età pari o superiore a 70 anni (1);**
- **pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione;**
- **pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge n. 222/84.**

(1) diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata: obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto; per un massimo di cinque anni di riduzione.

L'importo massimo della pensione comprensivo della maggiorazione può raggiungere:

- ✓ per l'anno 2002 euro 516,46 mensili
- ✓ per l'anno 2003 euro 525,89 mensili
- ✓ per l'anno 2004 euro 535,95 mensili
- ✓ per l'anno 2005 euro 544,20 mensili
- ✓ per l'anno 2006 euro 551,35 mensili
- ✓ per l'anno 2007 euro 559,91 mensili

Importi annui dei limiti di reddito

ANNO	Importo mensile maggiorazione	Limite personale	Limite coniugale
2006	€ 123,77	€ 7.167,55	€ 12.129,91
2007	€ 123,77	€ 7.278,83	€ 12.340,51

Redditi influenti per il diritto alla maggiorazione

Per il diritto alla maggiorazione sociale si devono considerare i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda i redditi assoggettabili all'IRPEF vanno presi in considerazione quelli a tassazione corrente e a tassazione separata, con esclusione del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze (disposizione in vigore dal 1/1/2002) e dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

Redditi da escludere dal calcolo

- Le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;

- casa di abitazione e le relative pertinenze;
- trattamenti di famiglia;
- l'indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge;
- l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla legge n. 388/2000;
- i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

PER NON PERDERE DEI DIRITTI



CONTROLLA
I TUOI CONTRIBUTI,
CONTROLLA
LA TUA PENSIONE

RIVOLGITI ALLE SEDI
INCA e SPI CGIL!

**HAI RICEVUTO IL MODELLO OBIS-M,
IL CUD, IL MODELLO RED?**

**NESSUN
PROBLEMA...**

**LA CGIL
TI ASSISTE
E TUTELA
I TUOI DIRITTI!**

